



# **Comune di Escalaplano**

**Provincia del Sud Sardegna**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29/06/2021**

**INDICE**

	<b>TITOLO I – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</b>
<b>Art. 1</b>	Normativa di riferimento
<b>Art. 2</b>	Soggetto attivo
<b>Art. 3</b>	Presupposto per l'applicazione del tributo
<b>Art. 4</b>	Definizioni ai fini dell'applicazione del tributo
<b>Art. 5</b>	Soggetti passivi
<b>Art. 6</b>	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
<b>Art. 7</b>	Classificazione dei rifiuti
<b>Art. 8</b>	Esenzione/Riduzione delle superfici di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
<b>Art. 9</b>	Superficie degli immobili
<b>Art. 10</b>	Costo di gestione
<b>Art. 11</b>	Determinazione della tariffa
<b>Art. 12</b>	Articolazione della tariffa
<b>Art. 13</b>	Periodo di applicazione del tributo e obbligazione tributaria
<b>Art. 14</b>	Tariffa per le utenze domestiche
<b>Art. 15</b>	Occupanti le utenze domestiche
<b>Art. 16</b>	Tariffa per le utenze non domestiche
<b>Art. 17</b>	Classificazione delle utenze non domestiche
<b>Art. 18</b>	Riduzione per le utenze domestiche
<b>Art. 19</b>	Riduzione per le utenze non domestiche
<b>Art. 20</b>	Riduzione alle utenze non domestiche per l'avvio al recupero
<b>Art. 21</b>	Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
<b>Art. 22</b>	Agevolazioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo
<b>Art. 23</b>	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio e per le zone in cui non è effettuata la raccolta
<b>Art. 24</b>	Ulteriori agevolazioni
<b>Art. 25</b>	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
<b>Art. 26</b>	Istituzioni scolastiche statali
<b>Art. 27</b>	Tributo Provinciale
<b>Art. 28</b>	Dichiarazione
<b>Art. 29</b>	Riscossione, versamenti e scadenze
<b>Art. 30</b>	Importo minimo di versamento
<b>Art. 31</b>	Rimborsi e compensazioni
<b>Art. 32</b>	Funzionario responsabile
<b>Art. 33</b>	Attività di verifica e controllo
<b>Art. 34</b>	Sanzioni e interessi
<b>Art. 35</b>	Dilazione dei versamenti
<b>Art. 36</b>	Riscossione coattiva
<b>Art. 37</b>	Trattamento dei dati personali
<b>Art. 38</b>	Norma di rinvio
<b>Art. 39</b>	Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

#### **ART. 1**

##### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. La TARI, tassa sui rifiuti, è stata istituita con la Legge 27.12.2013, n. 147.

#### **ART. 2**

##### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili allo stesso. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **ART. 3**

##### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **ART. 4**

##### **DEFINIZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Ai fini TARI si intendono per:
  - **Locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - **Aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - **Utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - **Utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi del tributo sono individuati nell'art. 1, commi 642, 643 e 644, della Legge 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii.
2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio.

## **ART. 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come:
  - a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive sia di utenze elettriche che idriche, comunque prodotte (es. fotovoltaico, pozzi, cisterne ecc.);
  - b) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - e) Solai e sottotetti non collegati con scale, fisse o retraibili, da ascensori o montacarichi;
  - f) Logge esterne e semichiusure, vuoti sanitari e condotti realizzati per la salubrità degli edifici;
  - g) Superfici coperte di altezza pari o inferiore a 1,5 metri, che per le loro caratteristiche, non si prestano ad alcun utilizzo che determini la produzione di rifiuti, a condizione che risultino effettivamente non utilizzati e non utilizzabili e non compatibili con la presenza di persone (vuoti sanitari, sottotetti e simili);
  - h) Unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari già soggette al tributo, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate e non utilizzabili;
  - i) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde;
  - j) Locali e unità abitative in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto non abitabili, purché non di fatto utilizzati, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo

compreso tra la data di inizio dei lavori e la data effettiva di inizio dell'occupazione;

- k) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - l) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - m) Relativamente agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - n) I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
  - o) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione tecnica;
  - p) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - q) Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

## **ART. 7**

### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d)** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e)** i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f)** i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g)** I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

**3.** Sono rifiuti speciali:

- a)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b)** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f)** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g)** i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h)** i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i)** i veicoli fuori uso.

**4.** Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

**ART. 8**

**ESENZIONE/RIDUZIONE DELLE SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

**1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:**

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
AUTOCARROZZERIE	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
GOMMISTI	20%
FALEGNAMERIE E LABORATORI ARTIGIANALI SIMILI	10%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	10%
LABORATORI O STABILIMENTI DI VERNICIATURA, GALVANOTECNICA, FONDERIA, LAVORAZIONE CERAMICA E SIMILI	10%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

Per eventuali attività non sopra considerate, si fa riferimento a criteri di analogia.

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

## **ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

- 1.** La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2.** Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
- 3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.



4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario, è arrotondata al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

#### **ART. 10 COSTO DI GESTIONE**

1. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 "Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche" del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base dei costi trasmessi dal soggetto gestore del servizio e desunti dal Piano Finanziario, il quale viene approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Sulla base della nuova normativa, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'ARERA, Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e Ambiente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
5. L'eventuale eccedenza del gettito a consuntivo del tributo, rispetto a quello a preventivo, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito a consuntivo e quello a preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

**ART. 12**  
**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, tenendo conto della potenzialità di produrre rifiuti.
4. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata relative alle utenze domestiche ai sensi della normativa vigente.

**ART. 13**  
**PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**ART. 14**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **ART. 15 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinate come segue:
  - a) Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
  - b) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi da persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità.
  - c) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni del numero dei componenti intervenute nel secondo semestre avranno efficacia a partire dall'anno successivo se non opportunamente dichiarate entro il termine prescritto dal presente regolamento.
2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

### **ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe, per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**ART. 17**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente Regolamento.
2. È istituita una categoria aggiuntiva, rispetto alle 21 categorie previste per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, la cat. n. 22, relativa a bed and breakfast, la cui tariffa tiene conto del fatto che trattasi di una fattispecie diversa dall'albergo con o senza ristorante di cui alle categorie 5 e 6 e diversa, altresì, dalla mera utenza domestica;
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata in ragione della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT sulla base dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. È tuttavia possibile applicare tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**ART. 18**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%. Rientrano in tali casistiche, a puro titolo esemplificativo: gli immobili di proprietà di soggetti residenti in altri Comuni italiani; gli immobili di proprietà di soggetti residenti nel Comune che dimorano presso Istituti di ricovero, ospedali o case di cura; gli immobili appartenenti a soggetti deceduti rimasti a disposizione degli eredi e inutilizzati;
  - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell'anno, all'estero: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione.
3. L'utilizzo sporadico dell'immobile, di cui al precedente comma 1, lett. a), può essere dimostrato anche mediante la presentazione di idonea documentazione attestante i consumi idrici ed elettrici relativi all'utenza soggetta al tributo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**ART. 19**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da comprovata documentazione (es. licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità).
3. Al fine del riconoscimento della suddetta riduzione si applicano le stesse modalità di cui al 2° e 4° comma del precedente articolo.

## **Art. 20**

### **RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

## **ART. 21**

### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
  - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
  - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, con l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;

- e) alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
  4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio responsabile dell'appalto della raccolta dei RU ai fini del distacco dal servizio pubblico.
  5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
  6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
  7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
  8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
  9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **ART. 22**

### **AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Per «riciclo» si intende qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti potenzialmente da smaltire, attraverso cui i medesimi sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, con effetti a partire dal 1° gennaio.

### **ART. 23**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E PER LE ZONE IN CUI NON È EFFETTUATA LA RACCOLTA**

1. Il tributo è dovuto, nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La riduzione di cui al precedente comma opera in caso di interruzioni superiori a 30 giorni consecutivi.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

### **ART. 24**

#### **ULTERIORI AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune può deliberare, con l'apposita delibera annuale di fissazione delle tariffe del tributo, ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In tale caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso o eventuali fondi statali all'uopo destinati. È facoltà del comune, qualora ritenuto opportuno, distribuire il predetto apporto di risorse proprie in abbattimento del costo generale del servizio al fine di assicurare una equilibrata distribuzione del beneficio a favore della generalità dei contribuenti.



**ART. 25**  
**CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

**ART. 26**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Per la disciplina relativa alle Istituzioni scolastiche si rinvia a quanto disposto dall'art. 1, comma 655, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii..

**ART. 27**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

**ART. 28**  
**DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto tali dati sono acquisiti direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti e dal detentore o dal possessore nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio.
  - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
5. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni

dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) La superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) I dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure può essere inoltrata allo stesso:
  - a) Attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
  - b) In allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviata alla PEC dell'Ufficio protocollo del comune [protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it) secondo le modalità previste dal D.Lgs N. 82/2005 e successive modificazioni.
  - c) In allegato al messaggio di posta elettronica dell'ufficio tributi, semplice o certificata secondo le modalità previste dal D.Lgs N. 82/2005 e successive modificazioni.
  - d) Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a., b., c., fa fede la data di invio.
  - e) Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. Ai sensi del comma 686 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., ai fini della

dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TARES.

**ART. 29**  
**RISCOSSIONE, VERSAMENTI E SCADENZE**

1. La TARI è riscossa in autoliquidazione mediante modello di pagamento unificato F24 e altri strumenti di pagamento consentiti dalla legge.
2. Ai soli fini di semplificazione del calcolo tariffario, il Comune, tramite posta ordinaria senza onere di notifica con ricevuta di ritorno, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento bonario, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, indicando l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché dalle indicazioni deliberate in materia di Trasparenza da parte dell'Autorità ARERA.
3. In sede di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale fissa le scadenze di versamento, concedendo piani rateali in un massimo numero di rate e consentendo il pagamento anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Per tutto quanto non previsto, si rimanda al Regolamento comunale delle entrate tributarie, oltre alle disposizioni vigenti di legge.

**ART. 30**  
**IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO**

1. Ai fini dell'importo minimo di versamento, si rinvia al vigente regolamento Generale delle entrate.

**ART. 31**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Per quanto riguarda i rimborsi e le compensazioni relativi alla TARI, si rinvia al vigente regolamento Generale delle entrate.

**ART. 32**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 e ss. mm. ed ii., la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 33**  
**ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO**

1. Per quanto riguarda l'attività di controllo si rinvia al vigente Regolamento generale delle entrate.

**ART. 34**  
**SANZIONI E INTERESSI**

1. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi da applicare in caso di violazioni formali e sostanziali relativi alla TARI, si rinvia al vigente Regolamento generale delle entrate.

**ART. 35**  
**DILAZIONE DEI VERSAMENTI**

1. Al fine di una eventuale dilazione dei versamenti relativi alla TARI, si rinvia al vigente Regolamento generale delle entrate.

**ART. 36**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In materia di riscossione coattiva della TARI, si rinvia al vigente Regolamento generale delle entrate.

**ART. 37**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**ART. 38**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 39**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

## Categorie di utenze non domestiche

<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Bed and breakfast